



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Ministero della Salute
DGISAN
0018204-P-03/05/2017



A: **REGIONE VENETO**
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
area.sanitasociale@pec.regioneveneto.it

Oggetto: apposizione marchio di identificazione ai sensi dell'art. 5 Reg. (CE) n. 853/2004.

Con riferimento alla richiesta di parere di codesta Regione di cui alla nota di pari oggetto prot. 84857 del 2 marzo 2017, si rappresenta quanto segue.

Tutte le cassette di prodotti della pesca provenienti da uno stabilimento riconosciuto per attività di mercato ittico all'ingrosso devono riportare il marchio di identificazione di cui all'art. 5 del Reg. (CE) 853/2004.

L'Intesa Stato Regioni n. 195/CSR del 05/11/2015 "Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca" al capitolo 8.1, al secondo capoverso specifica che "Il marchio di identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull'involucro o sull'imballaggio o essere stampato su un'etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull'involucro (es. cassette aperte o chiuse) o sull'imballaggio.". Nello stesso capitolo, ultimo capoverso, è specificato "I prodotti commercializzati in cassette da stabilimenti riconosciuti, secondo le indicazioni comunitarie, devono riportare il marchio di identificazione."

Pertanto le Linee guida suddette non prevedono la possibilità di apporre il marchio di identificazione unicamente sul documento commerciale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2
Dott. Pietro NOE'

Responsabile dell'Ufficio: P.Noè – Uff. 2 DGSAN
Referenti: Giuseppe Lediani – email: g.lediani@sanita.it
Granitto Giovanni – email: g.granitto@sanita.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 3 MAG. 2017
Prot. N.	171223
Indice classificazione E 900.02.16	Pratica / Fascicolo